

STATUTO ASSOCIAZIONE MITTELFEST – CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Articolo 1 Costituzione e Sede

E' costituita un'Associazione di diritto privato denominata Associazione Mittelfest, con sede a Cividale del Friuli. Essa è regolata dalle disposizioni contenute nel presente statuto sociale e per quanto non previsto dalle norme del codice civile e da quelle vigenti in materia di enti non commerciali.

Articolo 2 Finalità

L'Associazione senza finalità commerciali e/o di lucro si prefigge di contribuire allo sviluppo delle conoscenze e allo scambio di esperienze nei settori dello spettacolo, teatrale e musicale, fra il Friuli Venezia Giulia e i paesi dell'area centro-europea e dell'area balcanica.

A questo fine, l'Associazione organizza a Cividale del Friuli il festival denominato "Mittelfest".

L'Associazione può, nell'ambito dell'attività finalizzata alla programmazione, realizzazione e alla promozione del festival, promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni, in Italia e all'estero:

- a) coproduzioni teatrali e musicali;
- b) convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali e di collegamento con enti e organismi analoghi, tese a far conoscere l'iniziativa del Festival e a valorizzare il patrimonio culturale dei paesi dell'area centro europea e balcanica nei settori della cultura teatrale e musicale.

Articolo 3 Soci

Sono Soci dell'Associazione Mittelfest la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Udine, il Comune di Cividale del Friuli, quali soci fondatori, nonché la Banca Popolare di Cividale S.c.p.A., l'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia e la Società Filologica Friulana.

Possono divenire nuovi Soci dell'Associazione le amministrazioni locali, gli enti di diritto pubblico e privato, le associazioni, le società e i singoli cittadini che concorrano al sostegno finanziario dell'Associazione con quote almeno pari alla quota associativa minima fissata annualmente dall'Assemblea dei soci, e che contribuiscano in modo significativo alla promozione in Italia e all'estero del "Mittelfest".

L'Associazione in particolare promuove attivamente l'adesione delle istituzioni e degli organismi di produzione teatrale e musicale e di promozione culturale operanti nel Friuli Venezia Giulia.

La condizione necessaria per acquisire la qualifica di nuovo socio è che la domanda di adesione sia stata accettata dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 4 Obblighi dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti a versare:

- a) la quota di adesione "una tantum", costitutiva del fondo di dotazione stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione.
- b) la quota annuale di associazione stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

I Soci inoltre possono concorrere all'attività dell'Associazione attraverso la prestazione diretta di servizi o la collaborazione di proprio personale, con modalità stabilite da apposite convenzioni.

Il Comune di Cividale assicura la concessione a titolo gratuito di locali di servizio (uffici, magazzini) e degli spazi all'aperto e al chiuso di sua proprietà utilizzati per attività di spettacolo, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

Articolo 5 **Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- d) il Revisore dei Conti

Articolo 6 **Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota di adesione e della quota associativa.

Tutti i Soci hanno diritto di voto.

Ad assistere alle adunanze assembleari sono invitati di diritto i membri del Consiglio d'Amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione che la presiede.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno mediante posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima del giorno della riunione.

L'avviso di convocazione deve inoltre contenere l'Ordine del giorno della riunione, la data e il luogo di svolgimento.

Essa può essere inoltre convocata ogniqualvolta ne facciano richiesta tre dei membri del Consiglio d'Amministrazione o un terzo dei Soci.

All'assemblea compete:

- a) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) deliberare, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, le quote di adesione e le quote associative annuali;
- c) deliberare eventuali modifiche allo Statuto;
- d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- e) elegge i membri, non di nomina diretta dei soci fondatori, del Consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto disposto ai commi seguenti.

Per le modificazioni allo Statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci.

Articolo 7 **Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione, composto da cinque membri, è investito dei più ampi poteri di amministrazione dell'Associazione.

I Soci fondatori hanno diritto a nominare un consigliere ciascuno. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nomina il Presidente, il Comune di Cividale nomina il Vicepresidente.

Gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra persone di comprovata competenza nel settore gestionale ed amministrativo, acquisita attraverso accertata esperienza professionale.

Il Consiglio d'Amministrazione resta in carica tre anni.

Nel caso in cui per rinuncia o per altro motivo vengano a cessare uno o più Consiglieri, il Consiglio sarà integrato entro il termine massimo di trenta giorni se di nomina diretta, altrimenti, entro il termine di

quaranta giorni, dall'Assemblea dei Soci. Qualora entro dieci giorni dalla data di convocazione della prima Assemblea indetta per lo scopo non emergano risultati utili, l'integrazione sarà operata dal Presidente, sentito il parere dell'Assessore alla Cultura della Regione.

I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

La carica di Consigliere di Amministrazione è ricoperta a titolo gratuito.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza ed impedimento dal Vice Presidente almeno cinque volte l'anno, mediante preavviso scritto, di almeno cinque giorni. Il preavviso deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato telefonicamente almeno un giorno prima della data fissata della riunione.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre essere convocato su richiesta di tre consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera in ordine ai seguenti argomenti:

a) bilancio preventivo e conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) accettazione delle domande di ammissione di nuovi Soci e determinazione della quota di adesione, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;

c) determinazione dell'ammontare delle quote associative annuali, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;

d) nomina della Direzione artistica di cui al successivo articolo 10, e relativi trattamenti economici e rapporti contrattuali;

e) assunzione di personale di ogni ordine e grado e relativo trattamento economico e contrattuale, nonché, su proposta della Direzione artistica, assegnazione di eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza;

f) approvazione del regolamento interno dell'Associazione predisposto dalla Direzione artistica;

g) elaborazione delle linee programmatiche generali del Festival;

h) approvazione dei programmi di attività presentati dalla Direzione artistica per il Festival;

i) approvazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea e ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni concernenti gli argomenti di cui alle sopra indicate lettere c), d), e), è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare a propri componenti specifiche competenze o incarichi definendo eventuali limiti di spesa.

Articolo 8

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, in sua assenza e/o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente in particolare, in nome e per conto dell'Associazione:

a) propone al Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere dell'Assessore regionale competente, il nominativo per la Direzione Artistica;

b) stipula il contratto con la Direzione artistica fissandone, in conformità alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la durata e il compenso. In ogni caso la durata non potrà essere superiore a tre anni.

c) provvede a tutti gli atti di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione che non siano di competenza della Direzione artistica;

d) adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso;

e) indirizza e assiste l'iniziativa dell'Associazione nei rapporti istituzionali esterni e nei rapporti con i soci. In tale ambito, promuove la ricerca di apporti di nuovi sostenitori del festival e dei programmi di attività ad esso collegati;

Articolo 9

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti e il suo supplente sono nominati dall'Assessore alla Cultura della Regione.
Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Interviene alle sedute dell'Assemblea e a quelle del Consiglio d'Amministrazione.
Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione in analogia a quanto previsto dell'art. 2403 del C.C.

Articolo 10

Direzione Artistica

La stesura dei programmi annuali del Festival, coerenti alle linee programmatiche generali deliberate dal Consiglio di Amministrazione, è affidata alla Direzione Artistica.

La Direzione artistica è nominata dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito l'Assessore regionale alla Cultura, ed è formata da uno o più membri scelti tra esperti nel campo dello spettacolo, della cultura e delle arti, con i quali l'Associazione stipula appositi rapporti di consulenza, di durata massima triennale.

La Direzione Artistica:

- a) sviluppa e attua le linee programmatiche generali del Festival, approvate dal Consiglio d'Amministrazione;
- b) predispone i programmi di attività per il Festival;
- c) provvede a tutti gli atti di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione che non siano di competenza del Presidente;
- d) predispone i progetti di bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci previo parere del Consiglio d'Amministrazione;
- e) stipula convenzioni, comprese quelle che regolano i rapporti contrattuali per l'acquisizione, la distribuzione e la produzione di spettacoli nell'ambito dei programmi approvati;
- f) provvede nei limiti stabiliti e fissati dal Consiglio d'Amministrazione a reperire le collaborazioni temporanee necessarie allo svolgimento di ogni singola iniziativa e ne fissa il relativo trattamento economico e contrattuale, nonché propone al Consiglio di Amministrazione il quadro delle assunzioni per eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza. Provvede inoltre alla stesura del regolamento interno dell'Associazione da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione;
- g) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea e al Consiglio d'Amministrazione e al Presidente;

Articolo 11

Patrimonio e bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione versate, che costituiscono il fondo di dotazione, nonché dalle attrezzature e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali dei soci;
- dai contributi assegnati annualmente dalla Regione per l'organizzazione del Festival, ai sensi l.r. 16 aprile 1997, n. 12;
- da altri contributi dei Soci;
- da contributi di altri Enti pubblici e privati;
- dal reddito di beni costituenti il patrimonio;
- dai proventi delle manifestazioni, delle pubblicazioni ed in genere dell'attività dell'Associazione.

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di febbraio.

Qualora in sede di consuntivo venga accertata l'esistenza di un disavanzo nella gestione dell'esercizio finanziario, il Consiglio d'Amministrazione provvede a individuare le relative fonti di copertura da iscrivere quali poste in entrata nel successivo bilancio preventivo.

Ove si rendesse necessario, il Consiglio d'Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci l'adeguamento delle quote annuali di associazione tale da garantire complessivamente la copertura del disavanzo medesimo.

La passività d'esercizio graverà su tutti i Soci dell'Associazione, in misura proporzionale alla rispettiva quota annuale di associazione.

Qualora il disavanzo di gestione accertato a consuntivo non sia stato sanato entro sei mesi dalla conclusione del successivo esercizio, gli organi sociali decadono e vengono sostituiti, entro i successivi trenta giorni, da un Commissario straordinario nominato dal Presidente della Giunta regionale, che, dopo aver verificato, entro un tempo massimo di tre mesi, l'impossibilità di risanamento, provvede allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione.

Articolo 12

Recesso dei Soci

Il recesso dei Soci è consentito con preavviso di tre mesi e ha effetto con lo scadere dell'anno sociale. L'associato che abbia esercitato il recesso non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 13

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, le eventuali attività nette saranno devolute a Istituzioni od Enti operanti nel campo dello spettacolo con finalità analoghe, individuate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE